ATTO FINALE

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

ALLEGATO I

Dichiarazione comune sull'adesione alla Convenzione di Haiti e della Repubblica dominicana

Al termine delle domande di adesione alla Convenzione presentate da Haiti e dalla Repubblica dominicana le parti contraenti :

- **visto l'articolo 289 della terza Convenzione ACP-CEE,**

- **confermano che l'ambito geografico della convenzione deve restare limitato ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,**

- constatano che le domande di Haiti e della Repubblica dominicana provengono da paesi :

  . che appartengono geograficamente a una delle tre zone geografiche cui si applica la convenzione ;

  . la cui struttura economica e produttiva, sulla base dei criteri previsti all'articolo 289 della terza Convenzione ACP-CEE, è analoga a quella degli Stati ACP attualmente membri della convenzione ;

  confermano che l'adesione di Haiti e della Repubblica dominicana non potrà quindi costituire un precedente per gli Stati non compresi in questa zona e che i Caraibi comprendono, ai fini della terza Convenzione ACP-CEE, solo gli Stati caraibici già membri della terza convenzione, l'isola di Hispaniola e i PTOM vicini già indipendenti o prossimi all'indipendenza ;

- convengono di mantenere nella convenzione le disposizioni degli articoli 288 e 289 della terza Convenzione ACP-CEE, precisando il secondo nel senso di cui sopra per quanto riguarda la zona caraibica ;

- prendono atto dell'impegno contrattuale della Repubblica dominicana a non chiedere l'adesione al protocollo "Zucchero" e del fatto che tale impegno ha formato oggetto di scambi di lettere tra detto paese e, rispettivamente, la Comunità e gli Stati ACP, scambi di lettere allegati al protocollo relativo allo zucchero ACP ;

- decidono di rispondere positivamente alla domanda di adesione alla convenzione presentata da Haiti e dalla Repubblica dominicana.

ALLEGATO II

Dichiarazione comune sull'articolo 2 della convenzione : interdipendenza

Le parti collocano la loro cooperazione nell'ottica dell'interdipendenza che caratterizza le loro relazioni nei vari settori. In virtù dei legami particolarmente stretti e durevoli annodati con gli Stati ACP, la Comunità si considera impegnata a contribuire, con tutti i mezzi di cui dispone, allo sviluppo dei suoi partner.

La cooperazione trova il suo fondamento anche nella sempre più stretta interrelazione tra le evoluzioni delle diverse società e delle loro economie : ciascuna di esse può quindi essere fonte per le altre, a breve e a lungo termine, di arricchimenti e opportunità nei settori sociale, culturale ed economico.

Tale apporto reciproco riguarda segnatamente lo sviluppo di mercati esteri, l'accesso alle risorse naturali, la gestione e la valorizzazione razionale delle medesime, la fusione di obiettivi e di sforzi tra omologhi delle due parti nell'ambito della cooperazione decentralizzata, gli scambi culturali, e potrà contribuire alla comprensione e alla pace a livello internazionale.

Le parti si adoperano, ciascuna nel proprio ambito, affinche questo concetto di interdipendenza si imprima saldamente nelle rispettive opinioni pubbliche.

ALLEGATO III

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 2 :
Sovranità degli Stati ACP sulle loro risorse naturali

Il principio del rispetto della sovranità dei partner include la sovranità degli Stati ACP sulle loro risorse naturali e il diritto a valorizzare e a sfruttare in modo razionale le risorse alieutiche e i giacimenti minerari sottomarini in tutte le acque soggette alla loro giurisdizione.

Allo scopo di garantire l'effettivo esercizio di detta sovranità, la Comunità si dichiara disposta a coadiuvare gli Stati ACP, con l'ausilio dei mezzi messi a loro disposizione dalla convenzione, nello sfruttamento razionale delle loro risorse per il benessere delle loro popolazioni. Tale contributo può configurarsi in particolare in un aiuto allo sviluppo e alla trasformazione delle loro strutture produttive e commerciali nonché nella fornitura di varie forme di assistenza, tra cui informazioni e attrezzature scientifiche e tecnologiche, con l'obiettivo fondamentale di soddisfare la domanda interna negli Stati ACP ed espandere i mercati regionali e altri mercati esteri.

ALLEGATO IV

Dichiarazione comune sull'articolo 5:
Diritti dell'uomo

Le parti contraenti proclamano la propria determinazione a fare tutto il possibile per estirpare l'apartheid che costituisce una violazione dei diritti dell'uomo ed un affronto alla dignità umana.

ALLEGATO V

Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunità

I. LAVORATORI MIGRANTI ACP NELLA COMUNITA'

1. Ciascuno Stato membro della Comunità e ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini dell'altra parte che esercitano legalmente un'attività sul suo territorio, nonché ai loro familiari conviventi, le libertà fondamentali quali risultano dai principi generali del diritto internazionale, nell'ambito e nell'osservanza delle rispettive legislazioni generali.

2. La Comunità vigila sullo sviluppo delle azioni d'appoggio alle organizzazioni non governative degli Stati membri che si adoperano per migliorare il quadro sociale e culturale dei lavoratori cittadini di Stati ACP (alfabetizzazione, assistenza sociale, ecc.).

3. La Comunità è disposta ad appoggiare, a richiesta degli Stati ACP interessati, il finanziamento, nell'ambito e in conformità delle procedure della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, di programmi o progetti di formazione dei cittadini ACP che rientrano nel loro paese, nonché di inserimento professionale in settori ben specificati. Questi programmi possono essere attuati, nel territorio della Comunità o degli Stati ACP, con la collaborazione delle industrie interessate di entrambe le parti, ponendo l'accento sui programmi o progetti idonei a creare posti di lavoro negli Stati ACP.

4. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per scoraggiare l'immigrazione irregolare dei loro cittadini nella Comunità. Laddove ne facciano richiesta, la Comunità può fornire loro l'assistenza tecnica per l'elaborazione e l'applicazione delle politiche nazionali di migrazione dei loro cittadini.

II. STUDENTI ACP NELLA COMUNITA'

5. Gli Stati membri confermano che i problemi relativi alla situazione degli studenti ACP nel loro territorio, segnatamente quello riguardante le condizioni di accesso all'insegnamento, possono essere esaminati nell'appropriato ambito bilaterale.

6. La Comunità continua a favorire la formazione degli studenti ACP nel loro paese d'origine o in un altro Stato ACP, conformemente alle disposizioni dell'articolo 151, paragrafo 4 della Convenzione.

Per quanto riguarda le azioni da essa attuate, la Comunità vigila affinché la formazione dei cittadini ACP che effettuano studi negli Stati membri sia orientata verso il loro inserimento professionale nel paese di origine. Gli Stati ACP si impegnano, da parte loro, a fare uno sforzo per garantire un'effettiva programmazione dell'inserimento professionale dei loro cittadini inviati negli Stati membri a fini di formazione.

III. DISPOSIZIONE COMUNE AI LAVORATORI E AGLI STUDENTI

7. Fatte salve le competenze nazionali in materia, la Comunità e gli Stati ACP possono, se necessario e ciascuno per quanto lo concerne, sottoporre al Consiglio dei Ministri problemi relativi ai lavoratori o studenti stranieri nei settori contemplati dalle relative dichiarazioni.

ALLEGATO VI

Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP

1. Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente, un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

Ciascuno Stato ACP accorda questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente un'attività dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonché i loro familiari conviventi beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro.

Ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attività dipendente sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1.

3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime più favorevole.

4. Le parti di questa dichiarazione concordano sull'esigenza che i problemi derivanti dalla stessa siano risolti in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante negoziati bilaterali volti alla conclusione di accordi appropriati.

ALLEGATO VII

Dichiarazione comune
sulla rappresentazione delle organizzazioni regionali

Il Consiglio dei Ministri ACP/CEE prenderà le disposizioni necessarie perché le organizzazioni regionali di Stati ACP possano essere rappresentate in qualità di osservatori in seno al Consiglio dei Ministri ed in seno al Comitato degli Ambasciatori.

Il Consiglio dei Ministri esaminerà, caso per caso, le richieste presentate a tal fine.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione comune sull'articolo 39: movimenti di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi

Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi con i residui radioattivi, le parti contraenti si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In questa ottica affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale.

In attesa di una definizione più precisa elaborata in tale sede, per "residui radioattivi" si intende qualsiasi materia per la quale non siano previsti impieghi ulteriori e che contenga o sia contaminata da radionuclidi aventi livelli di radioattività o concentrazioni superiori ai limiti che la Comunità ha fissato per il proprio territorio ai fini della protezione della popolazione comunitaria a norma dell'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 80/836 EURATOM, modificata da ultimo dalla direttiva 84/467 EURATOM. Per i livelli di radioattività i limiti vanno da $5x10^3$ Bq per i nuclidi di radioattività elevata a $5x10^6$ Bq per quelli di radiotossicità debole. Per le concentrazioni, i limiti sono fissati a 100 Bq/g^{-1} e a 500 Bq/g^{-1} per le sostanze radioattive naturali solide.

ALLEGATO IX

Dichiarazione comune sull'articolo 39 : movimenti di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi

Le parti contraenti fanno il possibile per firmare e ratificare quanto prima la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.

ALLEGATO X

Dichiarazione degli Stati ACP sui rifiuti pericolosi e sui residui nucleari e radioattivi

Gli Stati ACP manifestano la loro viva preoccupazione dinanzi ai problemi ambientali in generale e più particolarmente in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di residui nucleari e radioattivi.

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, terzo e quarto comma della Convenzione, gli Stati ACP asseriscono la loro ferma intenzione di attenersi ai principi e alle disposizioni della risoluzione dell'OUA relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione in Africa, che figura nel documento AHG 182 (XXV).

ALLEGATO XI

Dichiarazione comune sull'articolo 50 :
Prodotti agricoli disponibili

Gli Stati ACP e la Comunità convengono di proseguire i loro contatti per quanto concerne la fornitura di prodotti agricoli disponibili ai vari Stati ACP come prevede l'articolo 50 della Convenzione.

Le due parti convengono, sulla scorta dei lavori svolti dal gruppo di esperti nell'ambito della terza Convenzione ACP-CEE, di analizzare ai livelli appropriati formule atte a meglio adeguare le modalità del sistema delle restituzioni ai problemi specifici degli Stati ACP (in particolare nell'ambito del regime applicabile ai cereali).

Un resoconto dell'esame effettuato secondo i criteri sopra enunciati sarà presentato al Consiglio dei Ministri entro un anno dalla firma della Convenzione.

ALLEGATO XII

Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale

1. Le parti contraenti rammentano che, al fine di garantire il rapido insediamento di un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e per non ritardare i vantaggi che gli Stati ACP trarranno dalle attività del Centro stesso, era stata decisa la sua ubicazione provvisoria a Wageningen (Paesi Bassi).

2. Le parti contraenti si impegnano ad esaminare al più presto il problema del collocamento del Centro in uno Stato ACP, in base all'esperienza acquisita a Wageningen ed in funzione dell'infrastruttura e delle condizioni di lavoro necessarie per garantire l'efficacia ottimale del Centro stesso nell'esecuzione dei compiti affidatigli. I risultati di tale esame saranno presentati in ogni caso prima della scadenza della Convenzione ai fini di una decisione circa l'insediamento definitivo del Centro.

ALLEGATO XIII

Dichiarazione comune sull'articolo 76 :
Comitato dei prodotti di base

Le parti contraenti convengono di tenere in debito conto, al momento di stabilire il regolamento interno del Comitato dei prodotti di base, l'estensione della sfera di competenza del Comitato previsto dall'articolo 47 della terza Convenzione ACP-CEE e la necessità di accrescerne l'efficienza.

ALLEGATO XIV

Dichiarazione comune sull'articolo 91 :
Centro per lo sviluppo industriale (CSI)

1. Le parti contraenti decidono che per la nomina del Direttore e del Direttore aggiunto del CSI si applichi il principio della rotazione tra cittadini ACP e CEE.

Questo principio di rotazione viene attuato al termine di un periodo di cinque anni che costituisce la durata massima delle funzioni del Direttore e del Direttore aggiunto, nominati dal Comitato di cooperazione industriale.

Per nominare il Direttore e il Direttore aggiunto le due parti si consultano sulle proposte che verranno presentate da ambo le parti, tenendo conto del carattere paritetico del CSI.

2. Ciascuna parte propone al Comitato di cooperazione industriale tre persone da designare come membri del Consiglio d'amministrazione.

Entro i limiti del possibile, i membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i membri del Consiglio consultivo del Comitato di cooperazione industriale.

3. Le competenze del Consiglio d'amministrazione paritetico in materia di gestione del CSI sono chiaramente definite nello Statuto di quest'ultimo.

ALLEGATO XV

Dichiarazione comune sull'articolo 92, paragrafo 2 : Consiglio di amministrazione del CSI

Le parti contraenti convengono che il Segretariato ACP e il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ALLEGATO XVI

Dichiarazione comune sull'articolo 127 :
Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime

Data l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime, nonché l'auspicabilità della sua rapida entrata in applicazione, le parti contraenti invitano gli Stati membri della Comunità e gli Stati ACP che hanno un interesse nel settore dei traffici marittimi e che non hanno ancora aderito al codice né lo hanno ratificato, a farlo nei tempi più brevi dopo la firma della Convenzione. In proposito le parti contraenti riconoscono che gli Stati membri della Comunità, laddove ratifichino il codice di comportamento o aderiscano allo stesso, lo faranno conformemente al regolamento (CEE) n° 954/79 concernente la ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla Convenzione.

ALLEGATO XVII

A. Dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 126, 127, 128, 130 e 131

La Comunità e gli Stati membri interpretano l'espressione "parti contraenti" nel senso che essa include, da un lato, la Comunità e gli Stati membri, oppure la Comunità, oppure gli Stati membri, e, dall'altro, gli Stati ACP. Il senso da dare in ogni caso a questa espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione della Convenzione nonché dalle disposizioni corrispondenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 126, 127, 128, 130 e 131

La dichiarazione summenzionata non pregiudica le disposizioni dell'articolo 1 della Convenzione in merito alla definizione dell'espressione "parti contraenti".

ALLEGATO XVIII

Dichiarazione degli Stati ACP sugli articoli 126, paragrafo 2, 127 e 128 relativi ai trasporti marittimi

Gli Stati ACP ribadiscono la grande importanza che annettono ai servizi di trasporto marittimo, che costituiscono uno dei principali elementi trainanti del loro sviluppo economico e della promozione di effettivi scambi commerciali tra detti Stati e gli Stati membri della Comunità.

Consapevoli dell'esigenza di garantire che il settore dei trasporti marittimi degli Stati ACP sia in grado di partecipare in modo equo ai mercati dominati dalle potenti compagnie internazionali di navigazione, gli Stati ACP riaffermano il loro punto di vista secondo cui le disposizioni degli articoli 126 paragrafo 2, 127 e 128 della Convenzione non significano che dette compagnie internazionali possano operare senza restrizioni nell'ambito di conferenze marittime o al di fuori.

Lo spirito della Convenzione esige che il principio della concorrenza leale non sia interpretato a vantaggio esclusivo di tali compagnie, ma tenga anche conto del diritto degli Stati ACP a partecipare in misura maggiore e più equa a tutti i trasposti di merci generati dal loro commercio con l'estero nonché della necessità di favorire lo sviluppo delle loro industrie.

Malgrado il mantenimento nella Convenzione delle disposizioni degli articoli 86, paragrafo 2, 87 e 88 della terza Convenzione ACP-CEE, gli Stati ACP tengono a ribadire il loro saldo proposito di adoperarsi con tutti i mezzi disponibili nel quadro della Convenzione per ridurre al minimo, in futuro, le eventuali ripercussioni negative di tali disposizioni sui loro interessi in campo marittimo, provvedendo in pari tempo ad accrescere sostanzialmente la loro partecipazione alle operazioni di trasporti marittimi alla rinfusa.

Gli Stati ACP ribadiscono il loro punto di vista secondo cui occorre consentire alle imprese regionali di trasporti marittimi concepite per rafforzare la cooperazione e l'autonomia regionali in materia di trasporti marittimi, di sviluppare le loro attività in assenza di pressioni economiche ingiustificate da parte dei settori marittimi di paesi terzi.

ALLEGATO XIX

Dichiarazione della Comunità sugli articoli 126, paragrafo 2, e sugli articoli 127 e 128 relativi ai trasporti marittimi

La Comunità e gli Stati membri riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo nel contesto dello sviluppo economico degli Stati ACP e la necessità di proseguire e rafforzare la cooperazione in questo settore.

A norma della convenzione, la cooperazione si prefigge tra l'altro di assicurare lo sviluppo di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti, fermo restando il riconoscimento delle aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai servizi internazionali di trasporto marittimo.

Le norme di accesso al traffico senza restrizioni su base commerciale definite negli articoli 126, paragrafo 2, e negli articoli 127 e 128 vietano le pratiche restrittive e sleali pregiudizievoli per tutte le compagnie. La Comunità e gli Stati membri ribadiscono che tali norme hanno lo scopo di migliorare la competitività delle compagnie marittime e, di conseguenza, la situazione degli esportatori e degli importatori. La Comunità e gli Stati membri ricordano inoltre che non saranno frapposti ostacoli all'accesso concorrenziale ai trasporti alla rinfusa.

In questo contesto la Comunità e gli Stati membri confermano la loro volontà di cooperare pienamente con gli Stati ACP allo scopo di migliorare il funzionamento delle imprese di trasporto marittimo, segnatamente nell'ambito dello sviluppo regionale e mediante la costituzione di imprese comuni.

ALLEGATO XX

Dichiarazione comune su una più efficace attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo del commercio e dei servizi

Gli Stati ACP e la Comunità ribadiscono la necessità di attribuire maggiore importanza allo sviluppo del commercio e dei servizi nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di aiuto della Comunità.

A tal fine, ferma restando l'importanza dello sviluppo del commercio in quanto tale, gli Stati ACP e la Comunità vigileranno al massimo affinché nel quadro della messa a punto di programmi soprattutto nei settori della produzione agricola, dello sviluppo rurale e della cooperazione industriale si tenga nel dovuto conto la necessità di includere nei programmi globali un elemento di analisi commerciale e di sviluppo degli scambi.

Le parti contraenti riconoscono che lo sviluppo di tecniche di promozione delle esportazioni e di tecniche di commercializzazione consentirà di migliorare i risultati degli Stati ACP in materia di esportazioni. Al riguardo, la Commissione si impegna a cooperare con gli Stati ACP per mettere a punto entro breve termine un progetto di sviluppo del commercio, che sarà finanziato in un primo tempo dal sesto Fondo europeo di Sviluppo, con la finalità di stabilire un nucleo a Bruxelles che funga da catalizzatore e da propulsore per stimolare l'attività di promozione, nonché di individuare i fattori che si oppongono ad un'efficace attuazione delle disposizioni della convenzione. Per conseguire detti obiettivi si farà ricorso alla collaborazione di persone qualificate degli Stati ACP o della Comunità esperte nel settore degli scambi ACP-CEE e del commercio internazionale.

ALLEGATO XXI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 136, paragrafo 3

Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunità ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nello Stato in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

ALLEGATO XXII

Dichiarazione comune sull'articolo 141 relativo alla Fondazione per la cooperazione culturale ACP-CEE

La Comunità mette a disposizione della Fondazione un contributo finanziario, nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, onde permetterle di svolgere i compiti ad essa affidati.

Il sostegno finanziario viene concesso per una durata pluriennale da fissare nel quadro di un protocollo d'accordo che sarà concluso con la Commissione, rinnovabile in funzione delle realizzazioni della Fondazione, tenendo conto anche dei risultati ottenuti in materia di mobilitazione di risorse esterne diverse da quelle contemplate dalla convenzione.

ALLEGATO XXIII

Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione "tecnologia appropriata"

Nell'ambito della convenzione per "tecnologia appropriata" si intende una tecnologia :

- che sia appropriata in termini di manodopera, capitali, funzionamento e manutenzione,
- che sia compatibile con l'ambiente fisico e le risorse locali disponibili,
- che sia accompagnata da un know-how applicabile o adattabile,
- che soddisfi le norme di sanità e sicurezza,
- che sia compatibile con le caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni,
- che tenga conto del costo sociale del suo impatto sulla cultura locale,
- che non comporti un eccessivo ricorso a risorse disponibili in quantità limitata,
- e che possa adattarsi alle condizioni socioeconomiche.

ALLEGATO XXIV

Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali

1. Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri che riconoscono il diritto legittimo degli Stati ACP in materia di identità culturale a favorire il ritorno o la restituzione dei beni culturali provenienti dagli Stati ACP attualmente negli Stati membri.

2. Gli Stati ACP chiedono agli Stati membri di riconoscere che la preservazione e l'arricchimento delle identità culturali richiedono il recupero da parte delle popolazioni ACP interessate almeno dei beni culturali che hanno un significato particolare sul piano simbolico, religioso, in una parola : culturale.

3. Gli Stati ACP chiedono alla Comunità e agli Stati membri di facilitare la stesura di un inventario dei beni culturali degli Stati ACP che si trovano sul territorio degli Stati membri, negli istituti pubblici e parapubblici.

4. Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri a favorire l'accesso degli Stati ACP agli archivi relativi alla storia e alla situazione degli Stati ACP di cui hanno assunto la tutela prima che diventassero indipendenti.

5. Gli Stati ACP chiedono alla Comunità di apportare un contributo finanziario e tecnico ad azioni appropriate realizzate in materia di formazione, in particolare per la conservazione e la tutela dei beni culturali, ivi compresa un'assistenza ai fini della promulgazione delle leggi a tal fine necessarie.

ALLEGATO XXV

Dichiarazione comune sui diritti d'autore

Le parti contraenti riconoscono che la promozione della protezione dei diritti d'autore è parte integrante del settore della cooperazione culturale che è intesa a promuovere la valorizzazione delle risorse umane in tutti i modi di espressione. Questa protezione è inoltre una condizione indispensabile affinché possano emergere e svilupparsi attività di produzione, di diffusione e di edizione.

Pertanto, nell'ambito della cooperazione culturale ACP-CEE, le due parti provvedono a favorire il rispetto e la promozione dei diritti d'autore e dei diritti analoghi.

In questo ambito e secondo le norme e procedure previste dalla Convenzione, la Comunità può fornire un sostegno finanziario e tecnico per la diffusione delle informazioni sui diritti d'autore, per la formazione di operatori economici in materia di protezione di tali diritti e per l'elaborazione delle legislazioni nazionali intese a meglio garantirli.

ALLEGATO XXVI

Dichiarazione comune sugli articoli da 145 a 149 relativi allo spazio audiovisivo

1. Nella prospettiva della creazione del "Mercato unico", del "Mercato comune culturale africano" e di iniziative analoghe dei paesi dei Caraibi e del Pacifico e tenendo conto dell'enorme impatto sul settore audiovisivo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (microelettronica, telematica, trasmissione diretta via satellite e via cavo, televisione ad alta definizione), le parti contraenti convengono :

a) di ricercare nuove forme di cooperazione per tener conto dei problemi creati dall'internazionalizzazione crescente dei sistemi di finanziamento, di produzione, di distribuzione, di commercializzazione, di formazione e di sviluppo delle industrie culturali ;

b) di favorire una sinergia in particolare mediante produzioni comuni al fine di intensificare la partecipazione ai mercati audiovisivi internazionali, nell'intento di conseguire un arricchimento culturale reciproco e di migliorare la competitività.

2. La Comunità conviene dal canto suo, a complemento dell'attuazione delle disposizioni pertinenti della convenzione in materia di cooperazione culturale e sociale e nello spirito del dialogo interculturale :

a) di favorire la diffusione e lo scambio di produzioni culturali degli Stati ACP e degli Stati membri, al fine di propagare un'immagine fedele delle loro espressioni culturali ;

b) di stimolare e di appoggiare le iniziative delle istituzioni e delle organizzazioni pubbliche e private, sia degli Stati ACP che della Comunità, atte a contribuire al conseguimento degli obiettivi sopra definiti.

ALLEGATO XXVII

Dichiarazione comune sugli articoli da 167 a 170

Regime degli scambi

Le parti contraenti riconoscono che occorrerà eventualmente apportare alcune modifiche alle disposizioni della convenzione per quanto riguarda l'accesso per i prodotti agricoli, allo scopo di tener conto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali in sede di GATT.

ALLEGATO XXVIII

Dichiarazione comune concernente lo zucchero sul mercato portoghese

1. Gli Stati ACP e la Comunità convengono, come stabilito nel protocollo di adesione del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE, di proseguire, nell'ambito delle pertinenti disposizioni della convenzione, in particolare l'articolo 168, paragrafo 2, lettera c), l'esame delle domande presentate dagli Stati ACP per ottenere un accesso preferenziale più ampio al mercato portoghese per lo zucchero ACP.

2. Per quanto riguarda l'esame della situazione relativa all'approvvigionamento del mercato portoghese nel 1991, la Comunità si impegna da parte sua a consultare gli Stati ACP prima di prendere una decisione, tenendo conto degli interessi di tutti i fornitori ACP tradizionali di tale mercato nonché delle domande presentate dagli Stati ACP alla Comunità prima e dopo l'adesione del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE e nell'ambito dei negoziati per la quarta convenzione ACP-CEE.

ALLEGATO XXIX

Dichiarazione comune sulla liberalizzazione degli scambi

Le parti contraenti rilevano che la Comunità è consapevole della necessità di garantire, mediante l'applicazione globale della convenzione, il mantenimento della posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunità risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi.

La Comunità si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche atte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogniqualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

ALLEGATO XXX

Dichiarazione comune sull'articolo 181

Le parti contraenti convengono che le consultazioni di cui all'articolo 181 si svolgano secondo le seguenti procedure :

i) le due parti forniscono in tempo debito tutte le informazioni necessarie e utili sul problema o sui problemi specifici, onde consentire una rapida apertura delle discussioni e, in ogni caso, al più tardi entro il mese successivo al ricevimento della richiesta di consultazioni ;

ii) il periodo di consultazioni di tre mesi inizia alla data di ricevimento di tali informazioni : l'esame tecnico delle informazioni viene portato a termine entro il primo mese e le consultazioni congiunte a livello di Comitato degli Ambasciatori sono concluse entro i due mesi successivi ;

iii) se non si giunge ad una conclusione accettabile per ambo le parti, il problema è sottoposto al Consiglio dei Ministri ;

iv) qualora il Consiglio dei Ministri non adotti una soluzione accettabile per ambo le parti, il Consiglio decide altre misure da adottare al fine di dirimere le controversie individuate nell'ambito delle consultazioni.

ALLEGATO XXXI

Dichiarazione comune
sull'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

Le parti contraenti, riconoscendo che l'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità potrebbe provocare un temporaneo squilibrio nel regime applicato alle importazioni di prodotti ACP nel nuovo Stato membro, da un lato, e alle importazioni di prodotti del nuovo Stato membro in taluni Stati ACP, dall'altro, dichiarano che questi problemi temporanei dovrebbero essere risolti equamente nell'ambito dei negoziati per la conclusione del protocollo di adesione del nuovo Stato membro alla Convenzione. Qualora una delle parti giudicasse non equilibrato il risultato dei negoziati, la Comunità esaminerà, in stretta cooperazione con lo Stato o gli Stati ACP in questione, i mezzi necessari per conseguire un giusto equilibrio.

ALLEGATO XXXII

Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini

Le parti contraenti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una più intensa cooperazione regionale implicante gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini.

Esse invitano le parti contraenti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e a adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla situazione specifica della regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonché nei settori sociale e culturale.

Gli eventuali accordi commerciali concernenti i dipartimenti francesi d'oltremare possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi.

I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei Ministri, affinché sia regolarmente informato dei progressi compiuti.

ALLEGATO XXXIII

Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT

Le parti contraenti si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame nell'ambito del GATT delle disposizioni commerciali della convenzione.

ALLEGATO XXXIV

Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 168, paragrafo 2

Le parti contraenti riaffermano che il capitolo 1 del titolo I della terza parte ed il titolo VI della seconda parte della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.

Durante il periodo di validità della convenzione, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 168, paragrafo 2 in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prenderà in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 181.

ALLEGATO XXXV

Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune

Le parti contraenti riconoscono che i prodotti oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

ALLEGATO XXXVI

Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland

Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n° 22 dell'atto del 1972 relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunità riconosce e i governi del Botswana, del Lesotho e dello Swaziland dichiarano che :

- i tre governi si impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono ;

- questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunità e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono ;

- i tre governi si impegnano ad assicurare, attraverso le disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produca alcuna deviazione di traffico a danno della Comunità.

ALLEGATO XXXVII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 174, paragrafo 2, lettera a)

Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 174, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle loro accordate dalla Comunità.

ALLEGATO XXXVIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 177, paragrafo 3

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrà cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, rechino il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

ALLEGATO XXXIX

Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 168

Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità, ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.

Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora :

a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole ;

b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole.

ALLEGATO XL

Dichiarazione comune sui prodotti agricoli
di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Le parti contraenti hanno preso atto del fatto che la Comunità intende prendere le disposizioni che figurano in allegato e che sono state stabilite il giorno della firma della convenzione per assicurare agli Stati ACP il regime preferenziale di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.

Esse hanno preso atto del fatto che la Comunità ha dichiarato in proposito che prenderà tutte le misure necessarie perché siano adottati in tempo utile i regolamenti agricoli corrispondenti e perché essi entrino in vigore, nei limiti del possibile, contemporaneamente al regime interinale che interverrà successivamente alla scadenza della terza convenzione ACP-CEE.

REGIME D'IMPORTAZIONE APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI ORIGINARI DEGLI STATI ACP

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
1. CARNI BOVINE	
Codice NC :	Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati.
0102 10 00 0102 90 10 0102 90 31 0102 90 33 0102 90 35 0102 90 37 0201 0202 0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99 0210 20 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90 1502 00 91 1602 50 10 1602 50 90 1602 90 61 1602 90 69	Qualora le importazioni nella Comunità di carni bovine dei codici 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 e 1602 90 61, originarie di uno Stato ACP, superino nel corso d'un anno una quantità pari al volume delle importazioni effettuate nella Comunità nell'anno di sua maggiore importazione da detta origine, compreso tra il 1969 e il 1974, maggiorato di un tasso di aumento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione del dazio doganale è in tutto o in parte sospeso, per i prodotti di detta origine. In tal caso la Commissione presenta una relazione al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il quale, su proposta della medesima, adotta, deliberando a maggioranza qualificata, il regime da applicare a dette importazioni.

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
2. CARNI OVINE E CAPRINE	
Codice NC :	**Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati**
0104 0204 0206 80 99 0206 90 99 0210 90 11 0210 90 19 0210 90 60 1502 00 99 1602 90 71 1602 90 79	**Non applicazione del prelievo paesi terzi per i codici NC :** a) 0104 10 90 0104 20 90 (diversi dai riproduttori di razza pura) b) 0204 0210 90 11 0210 90 19 (ad eccezione di quella della specie ovina domestica). Per quest'ultima, riduzione del 50 % del prelievo entro i limiti di un contingente annuo di 250 t.*
3. CARNI DI VOLATILI	
Codice NC :	Riduzione del 50 % del prelievo paesi terzi per :
0207	- carni di volatili, entro i limiti di un contingente annuo di 200 t ;
1602 31 1602 39	- preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili, entro i limiti di un contingente annuo di 250 t.

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**

4. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Codice NC :	Riduzione del 50 % del prelievo paesi terzi per :
04 02	- latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri, entro i limiti di un contingente annuo di 500 t ;
04 06	- formaggi e latticini, entro i limiti di un contingente annuo di 500 t.

5. CARNI SUINE

Codice NC ;	Riduzione del 50 % del prelievo paesi terzi, entro i limiti di un contingente annuo di 250 t per :
1601 00	- salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue.

6. PRODOTTI DELLA PESCA

Codice NC :	Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati

03
0511 91 90
1604
1605
1902 20 10
2301 20 00

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
7. ZUCCHERO	
Codice NC :	**Riduzione di 0,5 ecu/100 kg del prelievo paesi terzi, entro i limiti di un contingente annuo di 600.000 t per :**
17 03	- melassi.
8. OLEAGINOSI	
Codice NC :	Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati
1201 00 90	
1202 10 90	
1202 20 00	
1203 00 00	
1204 00 90	
1205 00 90	
1206 00 90	
1207 10 90	
1207 20 90	
1207 30 90	
1207 40 90	
1207 50 90	
1207 60 90	
1207 91 90	
1207 92 90	
1207 99 91	
1207 99 99	
1208	
1504	
1507	
1508	
1509 90 00	
1510 00 90	
1511	
1512	
1513	
1514	
1515 11 00	

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
	Esenzione da dazi doganali
1515 19	
1515 21	
1515 29	
1515 50	
1515 90 21	
1515 90 29	
1515 90 31	
1515 90 39	
1515 90 40	
1515 90 51	
1515 90 59	
1515 90 60	
1515 90 91	
1515 90 99	
1516 10	
1516 20 91	
1516 20 99	
1517 10 90	
1517 90 91	
1517 90 99	
1518 00 31	
1518 00 39	
1522 00 91	
1522 00 99	
2304 00 00	
2305 00 00	
2306 10 00	
2306 20 00	
2306 30 00	
2306 40 00	
2306 50 00	
2306 60 00	
2306 90 91	
2306 90 93	
2306 90 99	

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
9. CEREALI	
Codice NC :	**Riduzione di 1,81 ecu/t del prelievo paesi terzi.**
0709 90 60 Granturco **0712 90 19** **1005 10 90** **1005 90 00**	
1007 00 Sorgo	**Riduzione del 60 % del prelievo paesi terzi, entro i limiti di un contingente annuo di 100 000 t. Inoltre, riduzione del 50 % al di là di detto contingente.**
1008 20 00 Miglio	**Non applicazione del prelievo paesi terzi, entro i limiti di un contingente annuo di 60 000 t e riduzione del 50 % del prelievo al di là di detto contingente.**
10. RISO	
Codice NC :	Nel rispetto della regolamentazione comune, riduzione del prelievo paesi terzi per 100 kg :
1006 10 21 a) Risone 1006 10 98	- per il risone, del 50 % e di 0,36 ecu
1006 20 Riso semigreggio	- per il riso semigreggio, del 50 % e di 0,36 ecu
1006 30 Riso semilavorato o riso lavorato	- per il riso lavorato, dell'elemento di protezione dell'industria, del 50 % e di 0,54 ecu
	- per il riso semilavorato, dell'elemento di protezione dell'industria convertito in base al tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato, del 50 % e di 0,54 ecu

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
1006 40 00 Rotture	- per le rotture, del 50 % e di 0,30 ecu. Questa deroga è valida soltanto se una tassa di importo equivalente è prelevata all'esportazione dagli Stati ACP interessati. Se vengono superate 125 000 t (equivalente riso semigreggio) di riso (da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30) e 20 0000 t di rotture di riso (1006 40 00), applicazione del regime generale paesi terzi.
11. PRODOTTI DI SOSTITUZIONE DI CEREALI E PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI E DI RISO	
Codice NC :	Non applicazione dell'elemento fisso del prelievo paesi terzi o del dazio doganale per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati.
0714	Inoltre, riduzione dell'elemento mobile del prelievo per 100 kg :
1102 20 1102 30 00 1102 90 1103 12 00 1103 13 1103 14 1103 19 1103 29 1104 1106 20 1107 1108 (escluso il codice 1108 20 00) 1109 00 00 1702 30 91	- di 0,181 ecu per 0714 10 99 e 0714 90 19 (radici di manioca e di salep nonché di altri tuberi e radici ad alto tenore d'amido, ad esclusione delle radici d'arrow-root)

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
1702 30 99 1702 40 90 1702 90 50 1702 90 75 1702 90 79 2106 90 55	- di 0,363 ecu per i codici NC 0714 10 10, e ex 1106 20 (farine e semolini di sago, di manioca, di salep e di altri tuberi e radici di cui al codice 0714, ad esclusione di farine e semolini d'arrow-root)
2302 10 2302 20 2302 30 2302 40 2303 10	- del 50 % per i codici NC ex 1108 14 00 e ex 1108 19 90 (amido e fecole, altri, ad esclusione delle fecole d'arrow-root)
2303 30 00 2308 10 00 2308 90 30 2309 10 11 2309 10 13	Non applicazione dell'elemento mobile del prelievo paesi terzi per radici, farine, semolini e fecole d'arrow-root dei codici ex 0714 10, ex 0714 90 11, ex 1106 20 10, ex 1106 20 91 e ex 1106 20 99
2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53	Non applicazione dell'elemento mobile per i codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 (compresi gli ignami), ad esclusione delle radici d'arrow-root.

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**

12. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E REFRIGERATI

Codice NC :	**Esenzione da dazi doganali senza calendario di commercializzazione per :**
ex 0706 90 90	Ravanelli (raphanus sativus), cosiddetti "mooli"
0708	Legumi di granella
0709 30 00	Melanzane
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa
0709 60 10	Peperoni
0709 90 70	Zucchine
0709 90 90	Altri ortaggi
08 02 50 00	Pistacchi
08 02 90 10	Noci di pecàn
08 02 90 90	Altre frutta a guscio
08 05 40 00	Pompelmi e pomeli
0805 30 90	Limette (citrus - aurantifolia)
0805 90 00	Altri agrumi
0807 10	Meloni (compresi i cocomeri)
0807 20 00	Papaie
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus")
0810 90	Altre frutta fresche Soppressione progressiva o riduzione dei dazi doganali

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
ex 0702 00 10	Pomodori (esclusi i pomodori-ciliegia), dal 15 novembre al 30 aprile riduzione del 60 % del dazio, entro i limiti di un contingente di 2000 t
ex 0702 00 10	Pomodori-ciliegia, dal 15 novembre al 30 aprile soppressione progressiva dei dazi doganali, entro i limiti di un contingente di 2000 t
ex 0703 10 19	Cipolle, dal 1° febbraio al 15 maggio soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 800 t
ex 0703 20 00	Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 500 t
ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 1000 t
ex 0705 11 10	Lattuga "Iceberg", dal 1° luglio al 31 ottobre soppressione progressiva del dazio doganale nei limiti di un quantitativo di riferimento di 1000 t
ex 0706 10 00	Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo soppressione progressiva del dazio doganale nei limiti di un quantitativo di riferimento di 800 t
0706 90 30	Barbaforte o Cren, soppressione progressiva del dazio doganale
ex 0706 90 90	Barbabietole da insalata, soppressione progressiva del dazio doganale nei limiti di un quantitativo di riferimento di 100 t

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
ex 0707 00 11 e ex 0707 00 19	Piccoli cetrioli invernali, soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 100 t
ex 0709 10 00	Carciofi, dal 1° ottobre al 31 dicembre soppressione progressiva del dazio doganale nei limiti di un quantitativo di riferimento di 1000 t
ex 0709 20 00	Asparagi : - dal 15 agosto al 15 gennaio soppressione progressiva del dazio doganale - dal 16 gennaio al 31 gennaio riduzione del 40 %
0709 51 90	Altri funghi, soppressione progressiva del dazio doganale
0802 31 00 e 0802 32 00	Noci comuni con guscio o sgusciate, soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 700 t
ex 0804 20 10	Fichi (freschi), dal 1° novembre al 30 aprile soppressione progressiva del dazio doganale, entro i limiti di un contingente di 200 t
0805 10	Arance : - dal 15 maggio al 30 settembre soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 25 000 t - inoltre, al di là di questo quantitativo e per tutto l'anno riduzione dell'80 % del dazio doganale

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi : - dal 15 maggio al 30 settembre soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 4 000 t ; - inoltre, al di là di questo quantitativo e per tutto l'anno riduzione dell'80 % del dazio doganale.
0808 10	Mele, riduzione progressiva del 50 % del dazio doganale, entro i limiti di un contingente di 1000 t
ex 0808 20	Pere, riduzione progressiva del 50 % del dazio doganale, entro i limiti di un contingente di 1000 t
ex 0809 10 00	Albicocche, dal 1° settembre al 30 aprile soppressione progressiva del dazio doganale nei limiti di un quantitativo di riferimento di 2000 t
ex 0809 20 90	Ciliege dal 1° novembre al 31 marzo soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 2000 t
ex 0809 30 00	Pesche, comprese le pesche noci, dal 1° dicembre al 31 marzo soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 2000 t
ex 0809 40 19	Prugne, dal 15 dicembre al 31 marzo soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 2000 t
0809 40 90	Prugnole, soppressione progressiva del dazio doganale, nei limiti di un quantitativo di riferimento di 500 t

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
ex 0810 10 90	**Fragole, dal 1° novembre alla fine di febbraio soppressione progressiva del dazio doganale, entro i limiti di un contingente di 1 500 t**
0813 50 30	**Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio dei codici NC 0801 e 0802, soppressione progressiva del dazio doganale.**
	Riduzione dei dazi doganali al seguente livello :
0810 40 50	- 3 % per i frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum".
0810 40 90	- 5 % per gli altri frutti del genere "Vaccinium".

N.B. La soppressione o la riduzione progressiva dei dazi doganali sarà attuata negli stessi periodi e secondo lo stesso ritmo previsti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per i medesimi prodotti importati da questi paesi nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
13. PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI	
Codice NC :	**Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati.**
ex 0710 (esclusi 0710 40 00, 0710 80 10 e 0710 80 59)	
ex 0711 (esclusi 0711 20, 0711 90 10 e 0711 90 30)	
ex 0712 (esclusi 0712 10 00, 0712 90 11, 0712 90 19 e 0712 90 90)	
0804 20 90	
0806 20	
0811	
0812	
0813 10 00	
0813 20 00	
0813 30 00	
0813 40	
0813 50 11	
0813 50 19	
0813 50 91	
0813 50 99	
0814 00 00	
0904 20 10	
ex 1302 20	
2001 10 00	
2001 20 00	
2001 90 10	
2001 90 50	
2001 90 90	
2002	

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
2003	
2004 10 10	
2004 10 99	
2004 90 30	
2004 90 50	
2004 90 91	
2004 90 95	
2004 90 99 (escluse le olive)	
ex 2005 (esclusi 2005 70 00, 2005 80 00 e 2005 90 10)	
2006 00	
2007	
2008 (esclusi 2008 11 10, 2008 91 00 2008 99 85, 2008 99 91 2008 99 99)	
ex 2009 (escluso 2009 60)	Inoltre, non riscossione del dazio addizionale "zucchero" per i seguenti prodotti :
	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura :
2007 10 10	- preparazioni omogeneizzate
2007 99 10 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 39	- confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta (esclusi agrumi)

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 51 2007 99 59	
	Frutta preparate o conservate, con aggiunta di zuccheri e con o senza aggiunta di alcole :
ex 2008 20	- ananassi
ex 2008 30	- segmenti di pompelmi e di pomeli
ex 2008 40	- pere
ex 2008 80	- fragole
ex 2008 92	- miscugli di ananasso, papaia e granadiglia
ex 2008 99	- uve - prugne - frutti della passione, guaiave e tamarindi
2009 20 11 2009 20 91	- succhi di pompelmo
ex 2009 40	- succhi di ananasso
ex 2009 80	- succhi di frutta della passione e guaiave
ex 2009 90	- miscugli di succhi di ananasso, papaia e granadiglia

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**

14. VINI

Codici NC :	Esenzione da dazi doganali per :
2009 60 2204 30 91 2204 30 99	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati

15. TABACCHI GREGGI

Codici NC :	Esenzione da dazi doganali.
2401	Qualora da un notevole aumento delle importazioni in esenzione da dazi doganali di tabacchi greggi (24.01) originari degli Stati ACP risultino gravi perturbazioni o qualora tali importazioni provochino difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, la Commissione può prendere o autorizzare lo o gli Stati membri interessati a prendere, in applicazione dell'articolo 177, paragrafo 1 della convenzione le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a fronteggiare una deviazione di traffico.

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
16. TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI	
Codice NC :	Esenzione dell'elemento fisso per tutto il settore dei prodotti trasformati a partire da prodotti agricoli (Regolamento (CEE) n° 3033/80).
0403 10 51	
0403 10 99	
0403 90 71	
0403 90 99	
0710 40 00	
0711 90 30	
1517 10 10	
1517 90 10	
1702 50 00	
1704 (escluso	
1704 90 10)	
1806	
1901	
1902 (escluso	
1902 20 10 e	
1902 20 30)	
1903	
1904	
1905	
2001 90 30	
2001 90 40	
2004 90 10	
2005 80 00	
ex 2005 90 90 granturco dolce (Zea mays var saccharata)	
2008 99 85	
2008 99 91	
2101 30 19	
2101 30 99	

Organizzazioni comuni dei mercati	**Regime particolare per gli Stati ACP**
2102 10 31 2102 10 39 2105 2106 (esclusi 2106 10 10 e 2106 10 91) 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 2905 43 00 2905 44 3501 (esclusi 3501 90 10) 3505 10 (escluso 3505 10 50) 3505 20 3809 10 3823 60	
	Inoltre, sospensione della riscossione dell'elemento mobile per i seguenti prodotti : 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
17 04 90 30	- Preparazione detta "cioccolato bianco"
	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
1806 20	- Preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (escluso 1806 20 70)

Organizzazioni comuni dei mercati	Regime particolare per gli Stati ACP
1806 31 00 1806 32	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini, ripiene o non ripiene
1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50	- altra cioccolata e prodotti di cioccolata, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao.
1901	Estratti di malto ; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove ; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove (esclusi 1901 90 11 e 1901 90 90) non contenenti o contenenti meno dell'1,5 % in peso di materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %.
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili.
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao ; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili :

Organizzazioni comuni dei mercati	Regime particolare per gli Stati ACP
ex 1905 30	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
	- biscotti
ex 1905 40 00	- fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, ad esclusione dei biscotti di mare
ex 1905 90	- altri :
	- biscotti
2008 99 85	Granturco, altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di alcole, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata).

Organizzazioni comuni dei mercati		**Regime speciale per gli Stati ACP**
17. REGIME SPECIALE PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEGLI STATI ACP E DEI PTOM NEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE		
Codice NC :		Non applicazione del prelievo paesi terzi.
0102 90 10 0102 90 31 0102 90 33 0102 90 35 0102 90 37	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche diverse dai riproduttori di razza pura	
0201 0202 0206 10 95 0206 29 91	Carni della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Non applicazione del prelievo paesi terzi
0709 90 60 0712 90 19 1005 10 90 1005 90 90	Granturco	Non applicazione del prelievo paesi terzi. Misure necessarie per fronteggiare perturbazioni del mercato della Comunità qualora le importazioni superino le 25 000 t annue.
0714 10 91 0714 90 11	(compresi gli ignami)	Non applicazione del prelievo paesi terzi, entro i limiti di un contingente annuo di 2 000 t.
18. REGIME SPECIALE PER LE IMPORTAZIONI DI RISO NEL DOM DELLA RIUNIONE		Non applicazione del prelievo paesi terzi.

ALLEGATO XLI

STABEX

Dichiarazione della Commissione relativa alla gestione del sistema

Per garantire l'opportuna trasparenza nell'attuazione del sistema, la Commissione conferma che, a sostegno della relazione menzionata nell'articolo 207, paragrafo 4, essa fornirà al Comitato degli Ambasciatori degli Stati ACP tutte le informazioni utili complementari eventualmente richieste.

ALLEGATO XLII

STABEX

Dichiarazione comune sulle esportazioni degli Stati ACP destinate ai PTOM

Nell'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, sono prese in considerazione le esportazioni degli Stati ACP verso i PTOM.

ALLEGATO XLIII

STABEX

Dichiarazione comune sui dati statistici richiesti (articolo 199, paragrafo 2)

1. Per il primo anno di applicazione gli Stati ACP notificano alla Commissione :

a) il valore delle loro esportazioni per tutte le merci e tutte le destinazioni nell'anno precedente l'anno di applicazione ;

b) il volume della produzione del prodotto o dei prodotti in questione commercializzata nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione ;

c) il volume e il valore delle esportazioni del prodotto o dei prodotti in questione verso tutte le destinazioni nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione. Gli Stati ACP ai quali si applica l'articolo 189, paragrafo 2 notificano inoltre alla Commissione il volume delle loro esportazioni del prodotto o dei prodotti in questione destinate ad altri Stati ACP nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione ;

d) il volume e il valore delle esportazioni del prodotto o dei prodotti in questione destinate alla Comunità nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione.

2. Nei successivi anni di attuazione del sistema i dati statistici richiesti vertono unicamente sull'anno non coperto dalle notifiche dell'anno precedente.

ALLEGATO XLIV

STABEX

Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale

Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

ALLEGATO XLV

STABEX

Dichiarazione comune sull'articolo 189, paragrafo 1, lettera b)

Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 della seconda convenzione ACP-CEE in favore delle noci e dell'olio di cocco per le esportazioni provenienti dalla Dominica e del niebè (vigna unguiculata) per le esportazioni provenienti dal Niger.

ALLEGATO XLVI

STABEX

Dichiarazione comune sugli articoli 210 e 211

Le parti contraenti convengono di istituire procedure il più possibile semplici per l'applicazione degli articoli 210 e 211, paragrafi 2 e 3, in particolare affinché gli Stati ACP possano effettivamente disporre al più presto dei trasferimenti.

ALLEGATO XLVII

STABEX

Dichiarazione comune sull'articolo 189, paragrafo 3

Le parti contraenti convengono che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 3, gli Stati ACP indicati nell'allegato XXI della terza Convenzione ACP-CEE conserveranno il beneficio della deroga "tutte le destinazioni" per un periodo interinale di tre anni.

Le parti contraenti convengono inoltre che, prima della fine del periodo interinale di cui al primo capoverso, il Consiglio dei Ministri riesaminerà la situazione di detti paesi alla luce, in particolare, dell'evoluzione delle loro esportazioni di prodotti coperti dal sistema STABEX.

ALLEGATO XLVIII

STABEX:

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 188

La Comunità ha preso atto delle richieste presentate dagli Stati ACP durante i negoziati relative a olio di cotone, cuoi e pelli scamosciati, bovini, ovini e caprini vivi.

Si dichiara disposta ad esaminare queste richieste nell'ambito delle disposizioni previste nell'articolo 188 non appena sarà stata trasmessa una documentazione giustificativa esauriente.

ALLEGATO XLIX

Dichiarazione comune sull'articolo 224, lettera d)

La scelta degli strumenti per il sostegno all'adeguamento strutturale e le modalità per la costituzione dei fondi di contropartita tengono debitamente conto delle disposizioni monetarie adottate dagli Stati ACP nell'ambito dell'area monetaria alla quale appartengono.

ALLEGATO L

Dichiarazione comune relativa al debito

Tenuto conto della gravità del problema del debito internazionale e delle sue conseguenze sulla crescita economica, la Comunità dichiara di essere disposta a proseguire gli scambi di opinioni a livello internazionale sul problema generale del debito, salve restando le discussioni specifiche condotte nelle sedi opportune.

ALLEGATO LI

Dichiarazione degli Stati ACP sul debito

1. Gli Stati ACP si compiacciono della positiva reazione della Comunità dinanzi alle loro preoccupazioni per il problema del debito e prendono atto delle misure concrete che sono state adottate per ridurne l'onere. Si compiacciono in particolare :

a) della decisione di sopprimere i prestiti speciali nell'ambito della nuova convenzione ;

b) della decisione di revocare l'obbligo di rimborsare i trasferimenti eseguiti in virtù dello Stabex ;

c) delle nuove modalità convenute per il Sysmin ;

d) delle migliorate modalità per la concessione dei capitali di rischio e dei prestiti della Banca europea per gli Investimenti.

2. Ponendo in rilievo la gravità del problema del debito, gli Stati ACP insistono affinché la Comunità vada oltre, secondo lo spirito del paragrafo 1, e

a) ad annullare integralmente il debito contratto nei riguardi della Comunità sotto forma di prestiti speciali ;

b) a convertire in doni tutti i prestiti speciali non ancora contratti ;

c) a rinunciare a tutti i rimborsi ancora dovuti a titolo dello Stabex nonché a quelli connessi con il meccanismo del Sysmin.

ALLEGATO LII

Dichiarazione comune sull'articolo 255

Le parti contraenti convengono che verrà dedicata particolare attenzione ai punti seguenti per l'applicazione dell'articolo 255 :

i) i progetti volti a facilitare il rimpatrio e la reintegrazione volontari dei rifugiati ;

ii) l'identità culturale dei rifugiati nei paesi ospitanti e quella degli sfollati all'interno del loro stesso paese ;

iii) i bisogni delle donne, dei bambini, degli anziani o dei minorati presenti tra i rifugiati o sfollati ;

iv) la sensibilizzazione al fatto che gli aiuti in virtù dell'articolo 255 possono contribuire a soddisfare i bisogni di sviluppo a lungo termine dei rifugiati, dei rimpatriati e degli sfollati nonchè delle popolazioni nelle zone di accoglienza ;

v) il rafforzamento del coordinamento tra gli Stati ACP, la Commissione ed altri organismi per l'attuazione di questi progetti.

ALLEGATO LIII

Dichiarazione comune sulla Terza Parte, Titolo III, Capitolo 3, Sezione 2

1. Per agevolare il negoziato di accordi bilaterali sulla promozione e sulla tutela degli investimenti le parti contraenti convengono di studiare le principali clausole di un accordo tipo sulla tutela.

Tale studio, ispirato alle disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati contraenti, verterà particolarmente sui seguenti punti :

i) garanzie giuridiche per assicurare un trattamento giusto ed equo e la tutela degli investitori stranieri ;

ii) la clausola dell'investitore più favorito ;

iii) la tutela in caso di esproprio e di nazionalizzazione ;

iv) il trasferimento dei capitali e degli utili ;

v) l'arbitrato internazionale in caso di controversia fra l'investitore e lo Stato ospitante.

2. Le parti contraenti convengono di valutare l'idoneità dei sistemi di garanzia a soddisfare le esigenze specifiche delle PMI in materia di garanzia dei loro investimenti negli Stati ACP.

3. Gli studi di cui sopra inizieranno il più presto possibile dopo la firma della Convenzione. Allorché tali studi saranno ultimati i risultati verranno presentati al Comitato ACP-CEE di coperazione per il finanziamento dello sviluppo ai fini di un esame e di un'opportuna azione.

ALLEGATO LIV

Dichiarazione comune sull'articolo 294

La definizione della nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dell'articolo 294 sarà valutata in base ai relativi accordi internazionali.

ALLEGATO LV

Dichiarazione comune sugli articoli 320, 321, 322, 323 e 327

Per agevolare il compito del Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il Segretariato generale ACP preparano ed attuano le azioni congiunte per il controllo e la valutazione e riferiscono in merito al Comitato, in conformità dell'articolo 327 della convenzione. Nella prima riunione dopo la firma della convenzione il Comitato adotta modalità di funzionamento che garantiscano una partecipazione congiunta alle azioni e approva ogni anno il programma di lavoro di cui all'articolo 325.

ALLEGATO LVI

Dichiarazione comune sulla Terza parte, Titolo IV, Capitolo 2

Quantunque lo Zaire, per le sue condizioni geografiche, non faccia parte dell'elenco degli Stati ACP privi di sbocco sul mare, la Comunità e gli Stati ACP riconoscono i problemi e gli ostacoli particolari cui questo Stato si trova confrontato a motivo delle difficoltà dovute all'inadeguatezza delle vie di accesso al mare e alla mancanza di infrastrutture atte a consentirgli uno sbocco sul proprio litorale.

Durante l'applicazione della convenzione la Comunità si impegna ad esaminare qualsiasi richiesta presentata dalle autorità dello Zaire ed a collaborare agli sforzi delle stesse per superare gli ostacoli e le difficoltà incontrate dallo Zaire nei settori del trasporto, del transito e dello sviluppo delle sue esportazioni, con lo stesso atteggiamento positivo e la stessa ottica specifica adottati nell'applicazione delle disposizioni della convenzione relative agli Stati ACP privi di sbocco sul mare.

ALLEGATO LVII

Dichiarazione comune sull'articolo 362

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di aderire alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma.

ALLEGATO LVIII

Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

ALLEGATO LIX

Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione

La convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

ALLEGATO LX

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo finanziario

La Comunità dichiara che l'importo di 12.000 milioni di ecu dei contributi finanziari di cui al protocollo finanziario riguarda tutti gli Stati ACP che hanno partecipato alla negoziazione della convenzione o formano oggetto dell'articolo 364, indipendentemente dalla data della loro adesione.

Dichiarazione degli Stati ACP relativa alla dichiarazione della Comunità sul protocollo finanziario

Gli Stati ACP accettano l'offerta della Comunità e le danno atto della sua dichiarazione.

ALLEGATO LXI

Dichiarazione della Comunità sul protocollo finanziario

Gli importi di cui al protocollo finanziario intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunità sono espressi in ecu, quale è definito nel regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, modificato dal regolamento (CEE) n° 1971/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, o, eventualmente, da un regolamento successivo del Consiglio che definisca la composizione dell'ecu.

ALLEGATO LXII

Protocollo n° 1 : Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 sugli articoli 175 e 177 della Convenzione

Qualora gli Stati ACP prevedano un regime tariffario speciale per l'importazione di prodotti originari della Comunità, comprese le Isole Canarie, nonché Ceuta e Melilla, si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni del protocollo n° 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato alle importazioni da parte degli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, questi ultimi accetteranno i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

ALLEGATO LXIII

Dichiarazione comune sul protocollo n° 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.

2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui all'allegato III del protocollo potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 13 di detto protocollo.

3. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo, sono accettati i certificati EUR 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.

4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il Centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori, nonché per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.

ALLEGATO LXIV

Dichiarazione comune su taluni elementi del protocollo n° 1

1. Le parti contraenti chiedono una sollecita risposta alle richieste di verifica avanzate dalle autorità degli Stati membri della Comunità.

2. Le parti contraenti ribadiscono che le norme riportate nell'elenco dell'allegato II del protocollo n° 1 non devono incidere sul regime commerciale preferenziale applicabile prima dell'adozione della decisione n° 1/89 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE. Qualora le norme di origine riportate nell'elenco modifichino le norme vigenti prima della decisione n° 1/89 e risulti che questa modifica genera una situazione contraria agli interessi dei settori in questione, e se una delle parti contraenti lo richiede entro il 31 dicembre 1993, il Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE ricerca con urgenza un mezzo per ripristinare, quanto alla sostanza, la norma vigente prima della decisione n° 1/89.

Il Comitato prende in ogni caso una decisione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le parti della convenzione definiscono un quadro giuridico affinché i dazi doganali impropriamente riscossi sui prodotti in questione dopo il 1° gennaio 1990 siano rimborsati.

3. Le parti contraenti convengono di far redigere non appena possibile un manuale sulle norme di origine ad uso dei funzionari e degli operatori commerciali interessati.

Esse convengono altresì che siano organizzati seminari informativi sulle norme di origine nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ALLEGATO LXV

Dichiarazione comune relativa al Protocollo n° 1 sull'origine dei prodotti della pesca

La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.

Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sarà effettuato dal Comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore della convenzione. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione della convenzione, al Comitato degli Ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinché su tale scorta, quest'ultimo possa trovare una soluzione di reciproco gradimento.

Per ora, per quanto riguarda le attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, purché essi non siano destinati al consumo nazionale o regionale.

In questo contesto, per quanto concerne le conserve di tonno, la Comunità esaminerà con spirito aperto, caso per caso, le richieste degli Stati ACP sempreché la documentazione economica acclusa ad ogni richiesta provi che si tratta di uno dei casi previsti dal precedente comma. La decisione, presa entro i termini previsti all'articolo 31 del protocollo n° 1, indicherà i quantitativi stabiliti e il periodo di applicazione, tenendo conto dell'articolo 31, paragrafo 10 del medesimo protocollo.

Le deroghe concesse nell'ambito della presente dichiarazione non pregiudicano il diritto degli Stati ACP di chiedere e ottenere deroghe ai sensi dell'articolo 31 del protocollo n° 1.

ALLEGATO LXVI

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali

Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.

ALLEGATO LXVII

Dichiarazione degli Stati ACP relativa al Protocollo n° 1 sull'origine dei prodotti alieutici

Gli Stati ACP riaffermano l'opinione costantemente espressa durante i negoziati sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale è definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

ALLEGATO LXVIII

Dichiarazione comune sugli articoli 1 e 2 del protocollo n° 2

1. Un fondo gestito dagli organi incaricati di svolgere, per la parte ACP, i compiti di segretariato del Consiglio dei Ministri e dell'Assemblea paritetica è istituito dagli Stati ACP presso detti organi, allo scopo esclusivo di contribuire al finanziamento delle spese sostenute dai partecipanti ACP alle riunioni organizzate dall'Assemblea paritetica (escluse le sessioni generali di quest'ultima) e alle riunioni di contatto organizzate dal Consiglio dei Ministri con gli organismi della Comunità e degli Stati ACP nell'ambito della cooperazione decentralizzata.

Gli Stati ACP forniscono il loro contributo a tale fondo. Da parte sua, la Comunità contribuisce, ai sensi dell'articolo 166, con un importo che non potrà superare tre milioni di ecu per la durata del Protocollo finanziario allegato alla convenzione.

2. Per essere imputabili a tale fondo, le spese devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, le seguenti condizioni :

- essere sostenute per la partecipazione di parlamentari o, se questo non è il caso, di altri membri ACP dell'Assemblea paritetica provenienti dai paesi che rappresentano, a gruppi di lavoro dell'Assemblea paritetica o a missioni speciali organizzate da tale assemblea, nonché per la partecipazione delle medesime persone o di rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP alle sessioni consultive previste agli articoli 30, paragrafo 2, lettera h) e 32, paragrafo 2, lettera b) della convenzione ;

- le decisioni in merito all'organizzazione dei gruppi di lavoro o delle missioni, nonché alla frequenza e alla sede delle riunioni o delle missioni, devono essere adottate conformemente ai regolamenti interni del Consiglio dei Ministri e dell'Assemblea paritetica.

3. Il versamento di ogni quota annua da parte della Comunità (eccettuata la prima quota) è subordinato alla presentazione, da parte degli organi incaricati di assicurare il segretariato ACP del Consiglio dei Ministri e dell'Assemblea paritetica, di una giustificazione dell'utilizzazione delle quote versate in precedenza, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

ALLEGATO LXIX

Dichiarazione della Comunità
sul protocollo n° 2

Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunità, tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinché il segretariato possa disporre del personale che risultasse necessario.

ALLEGATO LXX

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 2

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, è disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle istituzioni della convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

ALLEGATO LXXI

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 3

Il protocollo n° 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospitante dovrebbero tuttavia essere risolti mediante un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle richieste degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del Segretariato ACP, del Centro per lo sviluppo industriale (CSI) e del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA).

La Comunità è disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dalle richieste degli Stati ACP, allo scopo di elaborare uno strumento giuridico distinto come sopra indicato.

In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il Segretariato ACP, il CSI ed il CTA e il loro personale :

1) dà prova di apertura per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sarà definita di comune accordo ;

2) riconosce i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ACP al Presidente del Comitato degli Ambasciatori ACP-CEE, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo ;

3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del Segretariato ACP, del CSI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante ;

4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il Segretariato ACP, il CSI e il CTA ed il loro personale.

ALLEGATO LXXII

Dichiarazione degli Stati membri sul protocollo n° 3

Nel quadro delle rispettive regolamentazioni in materia, soprattutto per quanto riguarda i visti, gli Stati membri si sforzano di agevolare nei rispettivi territori gli spostamenti effettuati, nell'ambito dei loro obblighi ufficiali, dai diplomatici ACP accreditati presso la Comunità e dai membri del segretariato ACP di cui all'articolo 7 del protocollo n° 3, i cui nomi e qualifiche sono notificati conformemente all'articolo 9, nonché dai quadri degli Stati ACP, del CSI e del CTA.

ALLEGATO LXXIII

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 3 sulle delegazioni della Commissione

Gli Stati ACP concedono alle delegazioni della Commissione, nell'ambito delle rispettive regolamentazioni in materia, privilegi e immunità analoghi a quelli concessi alle missioni diplomatiche, affinché esse siano in grado di adempiere nel modo più efficace le funzioni loro assegnate dalla convenzione.

ALLEGATO LXXIV

Dichiarazione comune sul protocollo n° 5

Le parti contraenti convengono che l'articolo 1 del protocollo n° 5 non osta a che la Comunità stabilisca norme comuni per le banane, di concerto con gli Stati ACP, purché nessuno Stato ACP fornitore tradizionale della Comunità sia posto, per quanto riguarda l'accesso alla Comunità e i suoi vantaggi nella Comunità, in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovava in precedenza o in cui si trova attualmente.

Qualora, in seguito alla realizzazione del mercato unico europeo il settore in questione subisse nella Comunità modifiche rilevanti non dovute ad un calo naturale del consumo di banane, la Comunità si impegna a consultare i fornitori tradizionali di banane tenendo conto della nuova situazione creatasi, al fine di salvaguardare tutti gli interessi legittimi delle parti di questo protocollo.

ALLEGATO LXXV

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 5

(Ambito geografico : Haiti e Repubblica dominicana)

Il protocollo n° 5, nonché la dichiarazione comune ad esso annessa, si riferiscono espressamente agli Stati ACP fornitori tradizionali della Comunità. L'obiettivo del protocollo e della dichiarazione è quello di garantire che i vantaggi particolari di cui beneficiano attualmente taluni Stati ACP sul mercato comunitario siano mantenuti.

Poiché i nuovi Stati ACP contraenti della convenzione non effettuano attualmente esportazioni verso la Comunità, essi non sono considerati fornitori tradizionali.

ALLEGATO LXXVI

Dichiarazione comune sul protocollo n° 6

1. Qualora la Comunità creasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, essa si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

2. Qualora, in seguito all'ampliamento della Comunità, si verificassero nel mercato comunitario del rum modifiche rilevanti non dovute ad un calo naturale del consumo di rum, la Comunità si impegna a consultare gli esportatori tradizionali di rum tenendo conto della nuova situazione creatasi, al fine di salvaguardare gli interessi dei fornitori tradizionali.

3. Gli Stati membri di impegnano a far sì che il loro regime di licenze non venga applicato dalle autorità nazionali secondo modalità che rischino di ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum di cui all'articolo 2, lettera a).

4. Le parti contraenti constatano che la Comunità ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, a condizione che :

a) ogni Stato ACP che desideri beneficiare di queste disposizioni includa nel suo programma indicativo nazionale progetti adeguati di promozione commerciale riguardanti il rum ;

b) l'accordo della Comunità lasci impregiudicata la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicità sugli alcolici.

ALLEGATO LXXVII

Dichiarazione comune sul protocollo n° 7

Se uno Stato ACP non beneficiario del protocollo relativo alle carni bovine si trova in condizione di poter esportare nella Comunità, il problema posto da tale Stato sarà esaminato nell'ambito opportuno.

ALLEGATO LXXVIII

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 7

Il quantitativo globale di cui al protocollo n° 7 non tiene conto dell'eventuale adesione della Namibia alla convenzione. Se ciò dovesse verificarsi, la Comunità ricercherà con spirito aperto una soluzione soddisfacente per tutti e che non leda gli interessi degli Stati ACP attualmente beneficiari di detto protocollo.